




# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



## Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 16/05/2013

ORIGINALE

Codice Ente: 10043

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE 2013 TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI.**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilatredici il giorno sedici del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	ROSSI CLAUDIO	X		10.	ALGISI LUCA GIUSEPPE	X	
2.	DI GAETANO MICHELE	X		11.	FERRARI ANTONIO	X	
3.	SIGNORELLI MATTIA	X		12.	SPINELLI ANTONIO	X	
4.	ROSSI ROBERTO	X		13.	PEDA GIULIO	X	
5.	ROSSI GIOVANNI LUIGI	X		14.	ZENONI RODOLFO	X	
6.	MINELLI MARCO	X		15.	PELLICCIOLI OSCAR		X
7.	GALIZZI LUCA	X		16.	MORETTI ALBINO	X	
8.	FUMER RENZA	X		17.	BARCELLA GIOVANNI B.		X
9.	MENGA ROBERTO	X					

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor ROSSI CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor DOTT. BUA ROSARIO.


Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri comunali a discutere in seduta sull'argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:

- **SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO**, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Addì, 16.05.2013

Fto BUA dott. Rosario

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:

- **RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO** ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell'osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Addì, 16.05.2013

Fto PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Tenuto presente che:

- che il Comune di Brusaporto ha avviato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati secco/umido, secondo il sistema "porta a porta" ed altri servizi collegati, con modalità e termini, tutti stabiliti e previsti nel regolamento stesso;
- con deliberazione nr 47 del 28.09.1995, ha approvato il regolamento della Tassa Rifiuti solidi urbani, successivamente modificato con atti consiliari n. 16 del 23.02.1996, n. 52 del 27.11.1998 e n. 39 del 29.11.2004;


Atteso che il nuovo tributo

- opera in sostituzione della TARSU e della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);
- si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Visto il Regolamento per l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 16 maggio 2013, il quale all'articolo 13 - comma 3 - demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- in assenza dell'approvazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art 14 D.L. n. 201/2011, lo stesso comma prevede la transitoria applicazione dei criteri e dei concetti stabiliti nel D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D. Lgs. N. 22/1997;
- l'ente fino al 31/12/2012 operava in regime di TARSU;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 16 maggio 2013, l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2013, con un costo complessivo di € 384.952,58, suddiviso in costi fissi totali € 83.000,30 pari al 21,56% e costi variabili totali € 301.952,28 pari al 78,44%;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Precisato inoltre che, allo stato attuale i costi includono l'importo dell'IVA in quanto indetraibile a seguito della natura tributaria del nuovo tributo;


Preso atto quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2013 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 384.952,59 IVA compresa e risultano così ripartiti:

<b>Componente fissa</b>	<b>€ 83.000,30</b>
AC - Altri costi	€ 0,00
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	€ 5.000,00
CCD - Costi comuni diversi (campagne informazione, Compilazione registri)	€ 4.989,59
CGG - Costi generali di gestione	€ 17.761,49
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	€ 10.401,43
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade	€ 47.407,27
MIUR - Rimborso	-€ 2.559,48
<b>Componente variabile</b>	<b>€ 301.952,28</b>
CRD - Costi di raccolta differenziata	€ 130.015,43
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani	€ 58.104,04



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti	€ 44.358,92
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	€ 69.473,89
<b>Totale complessivo</b>	<b>€384.952,58</b>

Verificato pertanto che il gettito totale della tariffa rifiuti del 2013 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura e che nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche è pari al 60% e quella a carico delle utenze non domestiche è pari al 40,00%;

Preso atto, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	<b>Utenze Domestiche</b>	<b>Utenze Non Domestiche</b>	<b>TOTALE</b>	<b>SUDDIVISIONE COSTI</b>
COSTI FISSI	€ 49.800,18	€ 33.200,12	€ 83.000,30	21,56%
COSTI VARIABILI	€ 181.171,37	€ 120.780,91	€ 301.952,28	78,44%
Totale	€ 230.971,55	€ 153.981,03	€ 384.952,58	100,00%
Suddivisione costi per utenza	60,00%	40,00%		

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;


Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

Preso atto della relazione introduttiva dell'Assessore all'Ambiente Rossi R., il quale ricorda che l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Chiarisce che la tassa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

Precisa che sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie solo se relative a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Ciò significa che, al contrario, le aree pertinenziali delle utenze non domestiche, quali ad esempio i parcheggi, sono sottoposte al prelievo tributario ed anche alla maggiorazione.

Evidenzia che un'altra novità è che, in caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Sottolinea che la base imponibile resta per il momento la superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili.

Precisa che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto, come in passato, di quella parte di essa dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il nuovo tributo viene corrisposto in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, composta da una quota fissa ed una quota variabile ed articolata in due fasce d'utenza: utenza domestica e non domestica.

Chiarisce che il calcolo della tassa per le utenze domestiche avviene in base al numero dei componenti del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla superficie dei locali tassabili.

Mentre il calcolo della tassa per le utenze non domestiche avviene in base alla superficie dei locali e le aree tassabili che vengono classificate in una delle 30 categorie previste dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione alla prevalente destinazione d'uso.

Ricorda ancora che la TARES ha inoltre introdotto una maggiorazione che deve essere applicata alla tariffa, pari ad euro 0,30 per metro quadro, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Tale maggiorazione può essere aumentata fino ad euro 0,40 per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.

La maggiorazione per l'anno 2013 rimane fissata nella misura di euro 0,30 per metro quadro.

Sottolinea che la maggiorazione è destinata alla copertura di costi relativi ai servizi c.d. "indivisibili" dei comuni, ovvero tutti quei servizi che il comune svolge per la cittadinanza e dei quali i cittadini sono potenzialmente fruitori.

Alcuni dei servizi indivisibili dei comuni sono, ad esempio:

pubblica sicurezza e vigilanza;

servizi cimiteriali;


servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica;

servizi socio-assistenziali;



## COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



servizio di protezione civile;  
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.

La quota della maggiorazione è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

Chiarisce che sulla base del Piano Finanziario precedentemente approvato, analizzando i costi fissi e variabili, oltre che i dati relativi alle produzioni delle quantità di rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche (attività produttive) sono state elaborate le tariffe, suddividendo il gettito presunto tra il 60% per le utenze domestiche e il 40% per quelle non domestiche.

Sottolinea che ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti devono essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999.

In base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq/anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo.

Precisa altresì che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento i valori indicati nel foglio relativo alle tariffe derivanti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Ricorda ancora che ai fini della determinazione della tariffa l'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 dispone che i Comuni debbano approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

L'articolo 14, comma 11 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Infine per i Comuni della provincia di Bergamo si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992.


Conclude precisando che per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 prevede che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo.

Il Comune di Brusaporto ha previsto per il 2013 il versamento in due rate (luglio e dicembre).



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



Ascoltato l'intervento del consigliere Preda G., il quale sottolinea che il 2013 è un anno di sperimentazione del nuovo regime tariffario introdotto dalla Tares, per cui sarà opportuno proseguire l'attività di verifica e controllo per garantire la maggior equità nel concorso di tutti i soggetti alla copertura dei costi secondo le proprie potenzialità di produzione di rifiuti. Esprime qualche perplessità sul gettito inconsistente di alcune categorie, se lo si mette in relazione con la loro potenzialità di produzione dei rifiuti ed in funzione del servizio che ricevono, con riguardo in particolare alle bancarelle del mercato settimanale (circa dieci), per le quali si provvede alla spazzatura, alla raccolta e al ritiro dei rifiuti per un modico gettito di circa 100 euro. Evidenzia di aver fatto delle simulazioni a campione, riscontrando che le utenze non domestiche vanno incontro ad un aumento di costi rispetto alle tariffe vigenti; mentre per quelle domestiche non è riuscito a quantificare l'eventuale aumento. Al riguardo chiede se vi sono delle simulazioni per riuscire a capire quanto inciderà la Tares sulle famiglie, in base alla composizione del nucleo e alla superficie dell'immobile. Conclude sottolineando che dovendo il consiglio deliberare sulle tariffe, i consiglieri avrebbero dovuto essere messi nella condizione di poter scegliere come graduare le tariffe stesse, manovrando sui diversi coefficienti, entro il minimo e massimo stabilito dal metodo tariffario. Per questi motivi esprime il voto contrario del gruppo di minoranza.

Sentito l'intervento dell'assessore Rossi R., il quale chiarisce che sono state fatte delle simulazioni a campione da cui si evince che su una tipologia di appartamento di 100/mq. con un unico occupante si ha un risparmio per l'utente del 27 % rispetto al precedente regime TARSU; mentre per la stessa tipologia di immobile (100mq) ma con due componenti si ha un aggravio del 20%, per arrivare al 48% con un nucleo di tre componenti. Allo stesso modo un appartamento di 120 mq con un unico occupante ha un risparmio, rispetto alla Tarsu, del 36%, mentre se il nucleo familiare è di tre componenti subisce un aggravio di costi del 10%. Conclude precisando che a parte un significativo risparmio per i nuclei familiari con un unico componente, l'applicazione della Tares comporterà un generale aumento dei costi per l'utenza. Richiama l'attenzione sul fatto che il gettito della Tares deve coprire il 100% dei costi del servizio, mentre la Tarsu copriva circa l'80%

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Dato atto che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Atteso che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15; Consiglieri votanti n. 15; Astenuti n. 0;

Con voti favorevoli n. 12; voti contrari n. 3 (Preda G., Moretti A., Zenoni R.)


## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di ridurre, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, la parte variabile della tariffa complessivamente imputata alle utenze domestiche in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dell'1% ed un massimo del 4%.



# COMUNE DI BRUSAPORTO

PROVINCIA DI BERGAMO



3. Di determinare il tributo giornaliero, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, senza alcuna maggiorazione.
4. Di applicare una riduzione del 10% sulla quota variabile alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico ai sensi dell'art. 23 del Regolamento.
5. Di determinare in € 10.000,00 l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili alle utenze non domestiche in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento.
6. Di determinare dall' 01/01/2013, per la TARES componenti rifiuti le seguenti aliquote:

## 2.a) UTENZE DOMESTICHE

Numero componenti	Coefficiente applicato Ka	QUOTA FISSA (€/mq.)	Coefficiente applicato Kb	QUOTA VARIABILE (€/annuo)
1	0,80	0,13	1,00	47,06
2	0,94	0,15	1,80	84,72
3	1,05	0,17	1,90	89,42
4	1,14	0,19	2,20	103,54
5	1,23	0,20	2,90	136,49
6 o più	1,30	0,21	3,40	160,02

## 2.b) UTENZE NON DOMESTICHE


Categorie di attività	Coefficiente applicato Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Coefficiente applicato Kd	Quota variabile (€/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,15	3,28	0,53
2 Cinematografi e teatri	0,30	0,11	2,50	0,41
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,19	4,20	0,68
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,28	6,25	1,01
5 Stabilimenti balneari	0,38	0,14	3,10	0,50
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,12	2,82	0,45
7 Alberghi con ristorante	1,20	0,44	9,85	1,60
8 Alberghi senza ristorante	0,95	0,35	7,76	1,26
9 Case di cura e riposo	1,00	0,37	8,20	1,33
10 Ospedale	1,07	0,39	8,81	1,43
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	0,39	8,78	1,43
12 Banche ed istituti di credito	0,55	0,20	4,50	0,73





# COMUNE DI BRUSAPORTO


PROVINCIA DI BERGAMO



13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	0,36	8,15	1,32
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	0,41	9,08	1,47
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,22	4,92	0,80
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,09	0,40	8,90	1,45
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	0,40	8,95	1,45
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,30	6,76	1,10
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	0,40	8,95	1,45
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,14	3,13	0,51
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	0,20	4,50	0,73
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57	2,04	45,67	7,42
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	1,78	39,78	6,46
24 Bar, caffè, pasticceria	3,96	1,45	32,44	5,27
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	0,74	16,55	2,69
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	0,56	12,60	2,05
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	2,63	58,76	9,54
28 Ipermercati di generi misti	1,56	0,57	12,82	2,08
29 Banchi di mercato genere alimentari	3,50	1,28	28,70	4,66
30 Discoteche, night club	1,04	0,38	8,56	1,39



**COMUNE DI BRUSAPORTO**  
PROVINCIA DI BERGAMO



Delibera di C.C. n. 20 del 16/05/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
ROSSI CLAUDIO

Il Segretario  
DOTT. BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 31 maggio 2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 31 maggio 2013 al 15 giugno 2013, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 31 maggio 2013

Il Segretario  
BUA ROSARIO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

Il Segretario  
BUA ROSARIO